

(N. 2485)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(MORO)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(ZOLI)

col **Ministro delle Finanze**

(ANDREOTTI)

e col **Ministro del Tesoro**

(MEDICI)

NELLA SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1958

Riordinamento dell'Istituto tecnico

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge tende a definire l'ordinamento dell'istituto tecnico, nei suoi diversi tipi ed indirizzi, tenendo conto non soltanto delle variazioni subite da tutte le strutture di tale tipo di scuola dal 1931 ad oggi, attraverso disposizioni che ne hanno via via modificato o la durata o l'ordinamento didattico, bensì pure d'una forse preminente necessità di aggiornamento ed adattamento ad esigenze della tecnica e delle moderne attività produttive.

Risponde al primo ordine di esigenze il definitivo inserimento nella organica struttura didattica dell'istituto tecnico di quella classe di collegamento la quale, pur definita prima clas-

se dell'istituto tecnico dal decreto legge 7 settembre 1945, n. 816, e da altre disposizioni, in realtà ha finora conservato i caratteri propri dei corsi preparatori già previsti dalla legge 5 giugno 1931, n. 860, con ordinamento e programmi soltanto approssimativamente coordinati con quelli delle successive quattro classi.

Appare superfluo ricordare qui gli altri motivi per i quali si impone la definitiva configurazione della detta classe come vera e propria prima classe dell'istituto tecnico, abbandonando qualunque richiamo ad ordinamenti precedenti che potevano far pensare volta a volta a un surrogato dei vecchi corsi inferiori o, come si è detto, dei corsi preparatori.

Nè, infine, è da sottovalutare la esigenza di superare taluni schemi eccessivamente rigidi che, sanciti dalla legge n. 889, del 1931, sopravvivono, nonostante i temperamenti e le deroghe fin qui ad essi apportati.

Si allude essenzialmente alla necessità di consentire ai giovani, entro i massimi limiti possibili, di decidere sulla scelta della propria specializzazione professionale in base ad un più ponderato e maturato accertamento orientativo.

Correlativamente si pone la opportunità di un ordinamento adattabile, con semplici e rapide procedure, alle sempre mutevoli esigenze del mondo produttivo, determinate e condizionate dal progresso della scienza e della tecnica.

Il disegno di legge, mentre inserisce definitivamente la classe di collegamento nel normale corso quinquennale dell'istituto tecnico, delinea una nuova struttura dello stesso istituto, la quale, in armonia con i principi più avanti esposti, viene ad articolarsi in due distinti periodi che, nella complessiva durata quinquennale, si configurano, il primo, come corso biennale propedeutico e il secondo come successivo corso triennale con carattere e finalità prevalentemente tecnico e professionale.

Dalla illustrazione delle disposizioni in cui si articola il disegno di legge, risultano più chiaramente gli scopi che il provvedimento si propone di conseguire.

Art. 1. — (Grado e fini). — La definizione del grado e della finalità degli istituti tecnici non varia sostanzialmente da quella contenuta nelle disposizioni e negli ordinamenti in vigore.

Resta peraltro impregiudicata la soluzione del problema concernente l'apertura di nuovi accessi all'Università per i diplomati degli istituti tecnici, essendo la questione tuttora oggetto di attento studio da parte dell'Amministrazione anche in relazione ai voti espressi in argomento dal Consiglio Superiore della pubblica istruzione.

Art. 2. — (Tipi, indirizzi particolari ed ordinamenti speciali). — La norma conferma gli indirizzi fondamentali nei quali già oggi si articola l'istituto tecnico. Essa però non esclude, anzi ammette esplicitamente la possibilità di istituire istituti tecnici aventi indirizzi di-

versi da quelli tradizionali in relazione a finalità o esigenze anche diverse da quelle espressamente ricordate nel testo della legge.

Art. 3. — (Durata e struttura). — Dopo quanto è stato detto nella premessa illustrativa generale, si ritiene superfluo un particolare commento di questa norma. La caratterizzazione del corso biennale e del corso triennale trova la sua ragione di essere oltre che nella necessità di una più solida preparazione propedeutica che consenta un più efficace e fruttuoso insegnamento professionale nei successivi tre anni di studio, anche nella opportunità di un migliore orientamento dei giovani nella scelta definitiva della futura attività professionale.

L'attuazione delle specializzazioni mediante ulteriori corsi annuali offre la possibilità della massima corrispondenza di preparazione tecnica alle esigenze della scienza e della tecnica e delle attività produttive.

Art. 4. — (Sezione). — La configurazione in sezioni di ciascun tipo e indirizzo di istituto tecnico non costituisce una innovazione di importanza fondamentale se non sotto il riguardo della possibilità, contemplata dal secondo comma dall'articolo, della riunione in un unico istituto di sezioni di tipo e, naturalmente, di indirizzo anche diverso.

Art. 5. — (Numero degli alunni per classe). — Il numero massimo degli alunni per ciascuna classe è ridotto dagli attuali 35 a 30, essendo stata accertata la necessità, ai fini di un insegnamento effettivamente proficuo, di evitare affollamenti sempre dannosi.

Art. 6. — (Materie di studio ed esercitazioni pratiche). — Merita particolare rilievo la determinazione degli insegnamenti che caratterizzano l'istituto tecnico e lo differenziano da tutti gli altri tipi di scuole di istruzione media di secondo grado. Le esercitazioni pratiche si pongono nell'istituto tecnico sullo stesso piano degli insegnamenti culturali e, mentre nel corso biennale propedeutico hanno un valore essenzialmente orientativo, nel corso triennale valgono a costituire gli aspetti preponderanti della professionalità nella fase terminale del corso di studi.

Le tabelle richiamate nel terzo comma dello articolo pongono in rilievo le materie di insegnamento sia del corso biennale propedeutico e sia nel corso triennale. Mentre la elencazione delle dette materie ha carattere tassativo e completo per il corso biennale, eccezion fatta per l'istituto del tipo industriale, per il corso triennale sono indicate le materie comuni il cui insegnamento viene impartito in diversi tipi di istituto, mentre si prevede per gli indirizzi particolari la possibilità di introdurre materie speciali.

L'elenco delle materie di insegnamento contenute nelle tabelle conferma il carattere pressochè comune attribuito al corso biennale, sì da consentire la più ampia possibilità di passaggio dall'uno all'altro tipo e indirizzo di istituto nei primi due anni del corso di studi.

Per gli istituti tecnici industriali e nautici è opportuno rinviare a successivi provvedimenti la specificazione delle materie tecniche da impartire nel corso triennale, attesa la necessità di un particolare approfondito esame dei diversi e certamente numerosi indirizzi particolari che nei detti due tipi di istituto vanno aggiornati o addirittura istituiti *ex novo*.

Art. 7. — (Programmi e orari di insegnamento). — Rinvia a provvedimenti di natura regolamentare, da adottarsi previo parere del Consiglio Superiore, la definizione di tutta la parte più strettamente tecnica, riguardante i programmi e gli orari d'insegnamento.

Art. 8. — (Insegnamenti facoltativi e corsi di perfezionamento e aggiornamento). — In questo articolo si conferma quanto già previsto dalla legge 15 giugno 1931, circa l'ulteriore grado di preparazione professionale che gli istituti tecnici possono impartire ai propri diplomati, una volta superata l'esigenza di una preparazione formativa generale attraverso gli insegnamenti culturali e scientifici. Trattasi di una necessità sempre viva, largamente già oggi assolta dagli istituti di ogni tipo e indirizzo.

Art. 9. — (Accesso agli istituti). — La norma, mentre conferma l'accesso agli istituti tecnici per i giovanetti licenziati dalla scuola media, è in parte innovativa per quanto riguarda i licenziati dalle scuole di avviamento professionale, poichè estende a tutti tali licenziati,

previ esami integrativi di italiano e matematica, l'accesso a tutti i tipi di istituto tecnico. L'ammissione è oggi, invece, limitata, sempre previo esame integrativo di italiano e matematica, ai soli corsi di istituto tecnico agrario e industriale e della sezione costruttori navali degli istituti tecnici nautici.

Art. 10. — (Accesso alla seconda classe). — Particolare rilievo merita la possibilità del passaggio dalla prima alla seconda classe di istituti anche di tipo diverso, già ammesso per i provenienti dalla attuale classe di collegamento. Dato, infatti, il vigente ordinamento, una volta inserita definitivamente la classe di collegamento nel corso dell'istituto tecnico, sarebbe potuto dubitare della possibilità di passaggio, oggi in effetti negata, per le classi superiori, a taluni tipi di istituto (quale l'industriale e l'agrario).

Art. 11. — (Ammissione al corso triennale). — L'esame di ammissione prescritto per il passaggio dal corso biennale al corso triennale costituisce una delle più importanti innovazioni proposte per l'ordinamento dell'istituto tecnico. Con tale esame si intende vagliare il grado di maturità raggiunto dal giovane ai fini del proseguimento degli studi nel corso più specificamente professionale e, soprattutto, saggiare le attitudini dei giovani stessi a una delle attività produttive cui danno adito i diversi tipi di istituto. In corrispondenza col valore che intendesi attribuire al nuovo esame di ammissione è espressamente prevista anche la facoltà per i giovani, superato il biennio propedeutico, di scegliere il corso triennale più confacente alle proprie meglio accertate inclinazioni.

Art. 12. — (Accesso alle classi quarta e quinta). — La norma non esige particolare illustrazione in quanto conferma per le classi IV e V, il vigente sistema di passaggio per promozione.

Art. 13. — (Esami di abilitazione). — La norma ribadisce che il corso degli studi negli istituti tecnici, pur col nuovo ordinamento, si conclude con l'esame di Stato di abilitazione la cui disciplina dovrà formare oggetto di apposite norme.

Art. 14. — (Esame di idoneità). — La norma, in conformità di quanto è innovato per gli esami di abilitazione, ammette i privatisti all'esame per la iscrizione a qualunque classe di istituto tecnico di qualsiasi tipo o indirizzo.

Prevede, altresì, la possibilità per gli alunni interni del corso triennale degli istituti tecnici di passare da uno ad altro tipo o indirizzo, previo esame di idoneità. Anche tale facoltà di passaggio innova al sistema attuale, che non lo consente per gli istituti tecnici agrari e industriali. Anche in questo caso vale la considerazione che il saggio degli esami offre sicura garanzia della serietà di intenti nel giovane che, sia pure nella fase conclusiva degli studi, ritiene di doversi avviare a una attività professionale diversa da quella inizialmente prescelta.

Art. 15. — (Tasse per gli esami di ammissione, di integrazione e di idoneità). — Le tasse per tutti gli esami previsti dal nuovo ordinamento sono fissate nella misura unica di lire 1.500, che è quella già stabilita dalla tabella D annessa alla legge 9 agosto 1954, n. 645, per gli esami che presentemente si sostengono per la ammissione o l'idoneità negli attuali istituti tecnici.

L'espresso richiamo alla citata legge appare, poi, necessario sia per evitare qualsiasi dubbio sulle norme da applicare per le modalità e i termini di pagamento delle dette tasse e per la concessione dei relativi esoneri e sia per far salva la ripartizione già prevista dalle disposizioni vigenti dell'importo delle tasse medesime fra lo Stato e gli istituti tecnici dotati di autonomia amministrativa.

Art. 16. — (Candidati ventitreenni). — La norma, pur se conferma una disposizione già in vigore per taluni tipi di esami di abilitazione tecnica, modifica il vigente ordinamento che esclude i privatisti, anche se ventitreenni, dagli esami di abilitazione tecnica industriale e agraria.

Art. 17. — (Costituzione delle cattedre). — A un successivo atto di Governo è rinviata dalla legge la regolamentazione della materia attinente l'attuazione della nuova struttura dell'istituto tecnico, anche per quanto si riferisce alla composizione delle varie cattedre che ri-

sulteranno dalla introduzione dei nuovi insegnamenti o da una diversa distribuzione di quelli già esistenti.

Riguardo alla costituzione delle cattedre in cui si concreterà il nuovo ordinamento è da rilevare che, pur facendosi salve le attuali condizioni sugli obblighi minimi e massimi di insegnamento, si è ritenuto di dover prevedere un orario minimo d'obbligo inferiore a quello normalmente ammesso di 14 ore settimanali per le sole cattedre di materie tecniche, il cui limite minimo è stato previsto in 10 ore. Tale limite, che potrebbe apparire eccessivamente ridotto, può rendersi necessario nei casi in cui gli insegnamenti tecnici e professionali essenziali ai fini della formazione dei diplomandi non comportino un orario d'insegnamento che la norma generale prescrive come necessario per la costituzione della cattedra di ruolo e per l'assegnazione, quindi, dell'insegnante titolare,

Il caso certamente non frequente può ricorrere in istituti ordinati su una sola sezione. Comunque, anche per tali casi eccezionali, la norma del disegno di legge non esclude la possibilità del completamento fino al normale limite massimo di 18 ore settimanali sempre che le esigenze organizzative e didattiche dell'istituto lo consentano.

Art. 18. — (Determinazione degli organici annuali). — La norma prevede le modalità per la determinazione, mediante decreto interministeriale, del numero delle sezioni, dei corsi e delle classi, nonché degli organici annuali del personale insegnante e non insegnante.

Art. 19. — (Spesa per il personale degli istituti autonomi). — Con questo articolo si stabilisce che al trattamento economico del personale di ruolo e non di ruolo degli istituti dotati di autonomia amministrativa si provvede con i fondi stanziati in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Disposizioni transitorie e finali

Art. 20. — (Validità dei titoli di studio già conseguiti). — La norma risponde al principio universalmente accolto di far salvi i diritti acquisiti all'atto dell'entrata in vigore della nuova legge, in base agli ordinamenti preesistenti.

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 21. — (Contributi statali a favore degli istituti tecnici). — In correlazione al disposto dell'articolo 19 si prevede la revisione della misura dei contributi statali a favore dei singoli istituti tecnici.

Art. 22. — (Applicazione della legge). — L'attuazione del nuovo ordinamento è prevista con decorrenza dall'esercizio finanziario 1959-60, dopo cioè che saranno state approntate tutte le norme regolamentari indispensabili per l'applicazione della legge stessa.

La spesa che potrà derivare dall'attuazione del nuovo ordinamento non sarà superiore a lire 4.500.000.000 e comincerà a gravare sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione a partire dall'esercizio 1959-60. Tuttavia in tale esercizio, in considerazione della gradualità di attuazione, la spesa stessa sarà contenuta nei limiti di lire 1.500.000.000, mentre a partire dall'esercizio successivo graverà per l'intero ammontare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Grado e fini).

Gli istituti tecnici sono scuole secondarie di secondo grado ed hanno lo scopo di preparare i giovani all'esercizio di professioni e funzioni tecniche nel campo dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, degli impieghi, della navigazione e delle attività specificamente femminili.

Art. 2.

(Tipi, indirizzi particolari ed ordinamenti speciali).

Gli istituti tecnici sono ordinati nei tipi agrario, industriale, commerciale, nautico, per geometri, femminile e possono assumere, per ciascun tipo, indirizzi particolari in relazione a corrispondenti settori della tecnica.

Ai sensi e nei modi indicati dall'articolo 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e sentito il parere del Consiglio superiore, possono essere istituiti istituti tecnici con ordinamento e finalità speciali, qualora particolari o nuove esigenze della tecnica lo richiedano.

Art. 3.

(Durata e struttura).

Gli istituti tecnici hanno la durata di cinque anni e sono costituiti da un corso biennale, che comprende la prima e la seconda classe, e da un corso triennale, che comprende le successive tre classi.

Gli istituti tecnici con ordinamento speciale possono avere durata maggiore di cinque anni, ma non possono superare la durata di sette anni.

La specializzazione nei diversi tipi di istituto tecnico può essere attuata anche mediante corsi di durata non inferiore ad un anno, aggiunti al normale quinquennio di cui al precedente primo comma.

Art. 4.

(Sezione).

Il corso biennale ed il corrispondente corso triennale costituiscono la sezione.

Sezioni di istituti tecnici di tipo anche diverso possono essere ordinate in un unico istituto sotto la direzione dello stesso preside, quando esigenze organizzative lo richiedano.

Art. 5.

(Numero degli alunni per ogni classe).

In ciascuna classe il numero degli alunni non può essere, di regola, superiore a 30.

Art. 6.

(Materie di studio ed esercitazioni pratiche).

Negli istituti tecnici si impartiscono insegnamenti culturali, scientifici e tecnici e si compiono esercitazioni pratiche attinenti alla tecnica delle attività produttive. Le esercitazioni si svolgono in gabinetti, laboratori, officine ed aziende adeguatamente attrezzati in relazione ai diversi tipi di istituto tecnico.

Gli insegnamenti che si impartiscono nel corso biennale hanno carattere propedeutico e prevalentemente culturale; quelli che si impartiscono nel corso triennale hanno carattere prevalentemente tecnico.

Le tabelle A, B, C, D, E e F, annesse alla presente legge, determinano gli insegnamenti da impartirsi in ciascun tipo di istituto. Per gli indirizzi particolari e, nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 3, le materie speciali sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore.

Art. 7.

(Programmi ed orari d'insegnamento).

I programmi e gli orari d'insegnamento sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pub-

blica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore.

Il decreto di cui al precedente comma sarà emanato entro un anno dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 8.

(Insegnamenti facoltativi e corsi di perfezionamento e aggiornamento).

In aggiunta agli insegnamenti previsti per ciascun tipo di istituto e relativi indirizzi particolari possono essere impartiti insegnamenti facoltativi, di durata anche inferiore a quella dell'anno scolastico, purchè la relativa spesa possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto.

Presso ciascun istituto tecnico possono, inoltre, essere svolti corsi di perfezionamento o di aggiornamento, riservati ai diplomati dello stesso istituto od anche di altri istituti, sempre che la relativa spesa sia sostenuta da enti o privati sovventori o dalle normali disponibilità del bilancio dell'istituto. L'istituzione dei corsi è soggetta alla preventiva autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 9.

(Accesso agli istituti).

Alla prima classe degli istituti tecnici accedono i licenziati dalla scuola media e, previo esame integrativo in italiano e matematica, i licenziati dalle scuole secondarie di avviamento professionale.

Art. 10.

(Accesso alla seconda classe).

Alla seconda classe sono iscritti gli alunni promossi dalla prima classe. Gli alunni provenienti dalla prima classe di un istituto tecnico di tipo o indirizzo diverso devono sostenere preventivamente esami integrativi sulle discipline non studiate nell'istituto di provenienza.

Art. 11.

(Ammissione al corso triennale).

Con esame di ammissione si accede dal corso biennale dell'istituto tecnico al successivo corso triennale.

È facoltà degli alunni sostenere l'esame di ammissione al corso triennale di un istituto di tipo o indirizzo diverso da quello frequentato durante il biennio.

Art. 12.

(Accesso alle classi quarta e quinta).

Alla quarta ed alla quinta classe dell'istituto tecnico accedono gli alunni promossi dalla classe immediatamente precedente nell'ambito di ciascun tipo o indirizzo.

Art. 13.

(Esami di abilitazione).

Al termine del corso degli studi negli istituti tecnici si sostengono esami di Stato di abilitazione.

Art. 14.

(Esami di idoneità).

I giovani provenienti da scuola privata o paterna possono sostenere l'esame di idoneità per l'iscrizione alla seconda classe del biennio e l'esame di ammissione al corso triennale, rispettivamente dopo non meno di uno o di due anni dal conseguimento della licenza dalla scuola media o dalla scuola secondaria di avviamento professionale. Essi inoltre possono sostenere esami di idoneità per l'iscrizione alla IV o alla V classe, rispettivamente, dopo non meno di uno o di due anni dal conseguimento dell'ammissione al corso triennale.

Mediante esame di idoneità gli alunni del corso triennale di un determinato indirizzo di istituto tecnico possono passare al corso triennale di altro indirizzo dello stesso tipo o di tipo diverso.

Art. 15.

(Tasse per gli esami di ammissione, di integrazione e di idoneità).

Le tasse per gli esami di ammissione, di integrazione e di idoneità di cui agli articoli 9, 10, 11 e 14 sono stabilite nella misura di lire 1.500 e per esse si applicano le norme contenute nella legge 9 agosto 1954, n. 645, anche per quanto concerne l'importo da devolvere allo Stato.

Art. 16.

(Candidati ventitreenni).

I giovani che abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso il 23° anno di età sono ammessi a sostenere qualsiasi esame, indipendentemente dal possesso dei titoli di studio inferiori.

Art. 17.

(Costituzione delle cattedre).

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, e sentito il parere del Consiglio superiore e del Consiglio di Stato, sono stabiliti per ciascun tipo, indirizzo e specializzazione degli istituti tecnici le materie e i raggruppamenti di materie che costituiscono cattedre di ruolo o posti di ruolo di insegnante tecnico-pratico e gli insegnamenti teorici e pratici da conferire per incarico, nonchè i criteri per la istituzione dei posti di ruolo del personale di segreteria e di servizio.

Per la costituzione delle cattedre di ruolo è richiesto un orario non inferiore a 14 e non superiore a 18 ore settimanali di lezione. Tuttavia per le materie tecniche il limite minimo dell'orario d'obbligo per la costituzione della cattedra di ruolo può ridursi fino a 10 ore settimanali quando particolari esigenze lo richiedano.

Quando la cattedra comporti meno di 18 ore settimanali di lezione, può essere fatto obbligo al titolare, qualora le esigenze didattiche lo richiedano, di completare l'orario in classi

collaterali salvo il diritto ad un compenso per le ore eccedenti la diciottesima.

Il decreto di cui al primo comma sarà emanato entro un anno dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 18.

(Determinazione degli organici annuali).

Il numero delle sezioni, dei corsi, delle classi aggiunte e delle classi di specializzazione e quello dei posti del personale direttivo, insegnante, insegnante tecnico pratico, di segreteria e di servizio, è stabilito, prima dell'inizio dell'anno scolastico, nei limiti degli appositi stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, da registrare alla Corte dei conti.

La ripartizione fra i singoli istituti delle cattedre e dei posti di ruolo di cui al precedente comma è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 19.

(Spesa per il personale degli istituti autonomi).

Al trattamento economico del personale statale, di ruolo e non di ruolo, degli istituti tecnici dotati di autonomia amministrativa si provvede con i fondi stanziati negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, rispettivamente con ruoli di spesa fissa o con ordini di accreditamento.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 20.

(Validità dei titoli di studio già conseguiti)

I titoli di studio conseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge conservano la loro validità agli effetti delle iscrizioni alle classi degli istituti tecnici alle quali davano accesso.

Art. 21.

(Contributi statali
a favore degli istituti tecnici).

In relazione al disposto dell'articolo 19 saranno fissate le nuove misure del contributo statale a favore di ciascun istituto tecnico.

Art. 22.

(Applicazione della presente legge).

L'ordinamento degli istituti contemplato dalla presente legge sarà attuato a decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60.

TABELLA A.

MATERIE DI INSEGNAMENTO.

ISTITUTO TECNICO AGRARIO

Nel biennio:

Religione, Lingua italiana, Storia, Educazione civica, Geografia, Scienze naturali, Matematica, Fisica, Lingua straniera, Disegno, Educazione fisica, Esercitazioni pratiche.

Nel triennio:

Religione, Lettere italiane, Storia, Elementi di diritto pubblico e di diritto agrario, Matematica, Chimica, Scienze naturali, Patologia vegetale, Agricoltura, Economia ed estimo rurale, Contabilità agraria, Zootecnia, Industrie agrarie, Meccanica agraria, Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, Esercitazioni.

N. B. — Materie speciali possono essere previste per indirizzi particolari in aggiunta o in sostituzione di quelle sopra elencate.

TABELLA B.

MATERIE DI INSEGNAMENTO.

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Nel biennio:

Religione, Lingua italiana, Storia, Educazione civica, Geografia, Scienze naturali, computisteria, Matematica, Fisica, due lingue straniere, Calligrafia, Stenografia, Dattilografia, Educazione fisica, Esercitazioni.

Nel triennio:

Religione, Lettere italiane, Storia, Matematica, Geografia generale ed economica, Merceologia, due lingue straniere, Ragioneria, Tecnica commerciale, trasporti e dogane, Istituzioni di diritto pubblico e privato, Economia politica, Scienze delle finanze e statistica, Educazione fisica, Esercitazioni.

N. B. — Materie speciali possono essere previste per indirizzi particolari in aggiunta o in sostituzione di quelle sopra elencate.

TABELLA C.

MATERIE DI INSEGNAMENTO.

ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

Nel biennio:

Religione, Lingua italiana, Storia, Educazione civica, Geografia, Matematica, Fisica, Scienze naturali, Disegno, Lingua straniera, Educazione fisica, Esercitazioni.

Nel triennio:

Religione, Lettere italiane, Storia, Matematica, Fisica, Chimica, Elementi di agronomia, economia e tecnologia rurale, Estimo catastale, Contabilità dei lavori, Costruzioni e disegno di costruzione, Topografia e disegno topografico, Disegno ar-

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

chitettonico e ornamentale, Elementi di diritto pubblico e di diritto civile, Educazione fisica, Esercitazioni.

N. B. — Materie speciali possono essere previste per indirizzi particolari in aggiunta o in sostituzione di quelle sopra elencate.

TABELLA D.

MATERIE DI INSEGNAMENTO.

ISTITUTO TECNICO FEMMINILE

Nel biennio:

Religione, Lingua italiana, Storia, Educazione civica, Geografia, Lingua straniera, Matematica, Fisica, Scienze naturali, Economia domestica, Disegno e storia dell'arte, Educazione fisica, Esercitazioni.

Nel triennio:

Religione, Lettere italiane, Storia, Elementi di diritto pubblico, Legislazione e servizi sociali, Lingua straniera, Pedagogia, Contabilità, Chimica e merceologia, Economia domestica, Igiene e puericoltura, Disegno e storia dell'arte, Educazione fisica, Esercitazioni.

N. B. — Materie speciali possono essere previste per indirizzi particolari in aggiunta o in sostituzione di quelle sopra elencate.

TABELLA E.

MATERIE DI INSEGNAMENTO.

ISTITUTO TECNICO NAUTICO

Nel biennio:

Religione, Lingua italiana, Storia, Educazione civica, Geografia, Matematica, Scien-

ze naturali, Disegno, due lingue straniere, Attrezzatura e manovra, Educazione fisica, Esercitazioni.

Nel triennio:

a) Materie comuni per i vari indirizzi particolari.

Religione, Lettere italiane, Storia, Geografia, Matematica, Elementi di diritto pubblico, due lingue straniere, Fisica, Elementi di chimica, Educazione fisica, Esercitazioni.

b) Materie speciali per ciascun indirizzo particolare.

TABELLA F.

MATERIE DI INSEGNAMENTO.

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Nel biennio:

Religione, Lingua italiana, Storia, Educazione civica, Geografia, Scienze naturali, Matematica, Fisica, Chimica, Lingua straniera, Disegno, Esercitazioni.

N. B. — Materie speciali possono essere aggiunte in relazione ai diversi indirizzi particolari.

Nel triennio:

a) Materie comuni per i vari indirizzi particolari:

Religione, Lettere italiane, Storia, Elementi di diritto pubblico e privato, Matematica, Lingua straniera, Fisica, Educazione fisica, Esercitazioni.

b) Materie speciali per ciascuno indirizzo particolare.